

## PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

### 1. Introduzione

Il processo di riforma delle regole fiscali internazionali è stato avviato con l'iniziativa intrapresa nel 2013 dall'OCSE e dai Paesi appartenenti al G20 nell'ambito del cosiddetto progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), concepito per colmare le principali lacune presenti nelle normative interne ed internazionali ed eliminare le asimmetrie generate dall'interazione dei singoli ordinamenti tributari. I lavori del BEPS sono culminati nel 2015 con la pubblicazione di tredici Report che individuano varie misure di contrasto a condotte abusive, suddivise in quindici campi di azione.

Il progetto BEPS non ha, tuttavia, raggiunto un accordo sull'Azione 1 (tassazione dell'economia digitale) né affrontato il problema delle distorsioni di concorrenza dovute al differenziale delle aliquote di imposta sulle società applicate nei diversi Paesi.

La globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, con la capacità delle imprese multinazionali di modificare rapidamente il proprio modello di *business*, hanno reso necessario rivedere le regole di imposizione internazionale per allocare in maniera adeguata i diritti di imposizione dei profitti delle imprese digitali e prevenire erosione delle basi imponibili e spostamento degli utili nelle giurisdizioni a bassa imposizione.

Il primo passo politico significativo in merito si è avuto al Vertice dei Leader del G20 di Osaka del 28-29 giugno 2019, in occasione del quale è stato approvato un Programma di lavoro, articolato su due Pilastri di riforma della tassazione internazionale, elaborato dal Quadro Inclusivo sul BEPS<sup>1</sup> (*Inclusive Framework on BEPS*). Il Programma aveva l'obiettivo di raggiungere una soluzione globalmente condivisa sulla revisione delle regole internazionali di tassazione. Successivamente, il Quadro Inclusivo ha adottato due rapporti (*BluePrint*) sui due Pilastri, approvati dai Ministri finanziari G20 il 14 ottobre 2020, volti a dare atto dei progressi compiuti nelle discussioni internazionali.

Nel corso della Presidenza italiana del G20, l'8 ottobre 2021 l'*Inclusive Framework* ha raggiunto l'accordo politico, sottoscritto da 137 giurisdizioni (su 141 membri dell'*Inclusive Framework*), sugli elementi fondamentali dei due Pilastri della riforma. Tale accordo è stato approvato dai *Leader* G20 in occasione del *Summit* di Roma del 30 e 31 ottobre 2021.

Lo scorso luglio 2022, in occasione dell'incontro ministeriale tenutosi a Bali, i Ministri G20 hanno rinnovato il loro impegno a conseguire una rapida implementazione dei due Pilastri di riforma della tassazione internazionale.

La riforma articolata su due Pilastri prevede due distinti ambiti di intervento:

---

<sup>1</sup> L'*Inclusive Framework on BEPS* è l'organismo composto dai Paesi (attualmente 141) che hanno aderito al progetto OCSE/G20 BEPS e si sono impegnati alla sua implementazione.

- Primo Pilastro: revisione delle regole di allocazione dei profitti delle imprese multinazionali più grandi e profittevoli;
- Secondo Pilastro: regole volte a introdurre una tassazione minima effettiva delle grandi imprese multinazionali a livello globale ("global minimum tax").

## 2. Il Secondo Pilastro

Il Secondo Pilastro (di seguito Pillar 2) introduce un sistema coordinato di regole sull'erosione globale della base imponibile sviluppato dall'OCSE per fronteggiare le sfide fiscali dell'economia digitale. Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui operano. L'obiettivo delle regole GloBE è quello di assicurare un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote d'imposta e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa.

Le regole sull'imposizione integrativa sono state definite nell'ambito dell'accordo internazionale raggiunto a livello OCSE/G20 ad ottobre 2021. Si ricorda che, a seguito di tale accordo, è stato pubblicato il documento OCSE (2021) «*Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris*» (cd. "Model rules" o "GloBE rules"), approvato il 14 dicembre 2021 dall'*Inclusive Framework*, cui hanno aderito anche gli Stati Membri dell'UE. Le regole sono illustrate e chiarite in un commentario pubblicato dall'OCSE/G20, cui si aggiungono degli esempi illustrativi.

Le regole prevedono l'applicazione di un'imposizione integrativa (c.d. *Top-Up Tax*) dovuta nel caso in cui l'aliquota effettiva (*Effective Tax rate – ETR*) calcolata per ciascun Paese secondo le regole comuni sia inferiore al 15 per cento, fino a raggiungere tale livello. L'ETR è pari al rapporto tra le imposte pagate (con aggiustamenti) e l'utile contabile (con aggiustamenti). Tanto il calcolo dell'aliquota effettiva applicata che dell'imposta integrativa avvengono su base giurisdizionale.

Il meccanismo di funzionamento dell'imposta integrativa poggia su due regole interconnesse:

- una regola primaria (c.d. *Income Inclusion Rule - IIR*), applicata a livello della capogruppo (o partecipante) in relazione alle controllate (o partecipate) che subiscono una bassa imposizione;
- una regola secondaria (*Undertaxed Profits Rule - UTPR*), che si attiva laddove la regola primaria non sia stata applicata e opera a livello delle imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi che adottano le regole GloBE con riferimento alle imprese del gruppo che registrano un livello di imposizione effettiva inferiore al 15 per cento.

Si prevede, inoltre, la facoltà di introdurre una disposizione interna (c.d. “*Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax*”) secondo cui la tassazione integrativa è applicata alle imprese del gruppo situate nel Paese in cui si verifica una sotto-imposizione, fino al raggiungimento dell’aliquota minima effettiva del 15 per cento.

Questa facoltà è finalizzata a consentire che l’imposizione integrativa sia riscossa nel Paese in cui si è verificato un basso livello d’imposizione, evitando che tutta l’imposta sia prelevata nel Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta. In tal caso, la partecipante che applica l’*Income Inclusion Rule* sarà obbligata a tenere conto dell’applicazione di questa imposta nazionale ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa dovuta.

Il *design* del sistema prevede la seguente sequenza di applicazione:

- imposizione integrativa da parte del Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale scontano una bassa imposizione se tale Paese sceglie di introdurre una imposta minima nazionale qualificata (c.d. *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax*);
- imposizione integrativa da parte del Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta, tenendo conto di quanto eventualmente prelevato attraverso una imposta minima nazionale (c.d. *Income Inclusion Rule*);
- imposizione integrativa (attraverso diniego del diritto a deduzione o equivalente debito d’imposta addizionale) da parte dei Paesi che adottano le regole GloBE, in cui il gruppo multinazionale è presente con altre imprese, nelle ipotesi in cui l’imposizione integrativa dovuta in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione non è stata prelevata (o è stata prelevata solo in parte) attraverso la *Income Inclusion Rule*. L’allocazione di tale importo di imposizione integrativa avviene sulla base del valore dei fattori di produzione rappresentati da asset materiali e personale (c.d. *Undertaxed Profits Rule*).

Il sistema, infine, contempla due elementi importanti che mitigano considerevolmente l’imposizione integrativa dovuta dai gruppi multinazionali: i) l’esclusione del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività economica sostanziale (c.d. *Substance-based Income Exclusion*); ii) i crediti d’imposta rimborsabili qualificati (c.d. *Qualified refundable tax credit*).

Riguardo al primo elemento, occorre tener conto che l’imposizione integrativa dovuta complessivamente da una multinazionale è calcolata per ciascun Paese in cui sono presenti le imprese del gruppo. In particolare, l’ammontare di imposizione integrativa si ottiene applicando il differenziale percentuale positivo tra aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota effettiva d’imposta (ETR di tutte le entità del gruppo localizzate nel Paese) ad una base imponibile che eccede il profitto ordinario (c.d. *Excess Profit*). Quest’ultima è pari alla somma algebrica delle basi imponibili di tutte le imprese del gruppo localizzate in quel Paese (c.d. *Net Globe Income*) meno la remunerazione ordinaria (fissata al 5 per cento a regime) di due fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili non destinati alla vendita e il valore dei salari dei dipendenti (c.d. *Substance-based Income Exclusion*). Una

disposizione transitoria fissa percentuali di remunerazione significativamente più alte in fase di prima applicazione del Pillar 2 e via via decrescenti per il decennio 2023-2032 sia per i beni tangibili (dall'8 per cento nel 2023 al 5,4 per cento nel 2032) sia per i salari (dal 10 per cento nel 2023 al 5,8 per cento nel 2032).

In merito al secondo elemento, occorre evidenziare che i crediti d'imposta incidono negativamente sul valore dell'aliquota d'imposizione effettiva (ETR) scontata dal gruppo multinazionale in quanto riducono il numeratore del rapporto (ossia le imposte rilevanti rettificata) e, dunque, aumenta la possibilità che una imposizione integrativa (*Top-Up Tax*) sia dovuta. Tuttavia, nella redazione delle nuove regole si è voluto evitare che alcuni crediti d'imposta fossero trattati in maniera meno favorevole dei contributi pubblici. Infatti, i contributi incidono sull'ETR aumentando il denominatore del rapporto (ossia il risultato contabile con aggiustamenti) senza incidere sul numeratore e generando un impatto meno negativo sull'ETR rispetto ai crediti d'imposta. Per tale ragione, ai fini del calcolo dell'ETR, sono stati equiparati ai contributi pubblici quei crediti d'imposta concepiti per essere rimborsati in contanti o con strumenti equivalenti al contante entro 4 anni dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per fruire del credito (cd. *Qualified refundable tax credit*). Tale circostanza se, da un lato, consente agli Stati di assicurare incentivi fiscali alle imprese domestiche facenti parte di un gruppo multinazionale, dall'altro induce a prestare maggiore attenzione ai meccanismi di determinazione e fruizione di tali incentivi (ad es. crediti d'imposta recuperabili in quattro anni rispetto alla previsione di maggiori deduzioni).

### **3. Approccio dell'Italia al recepimento della Direttiva UE**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 328/2022 del 22 dicembre 2022 è stata pubblicata la Direttiva del Consiglio n. 2022/2523/UE (di seguito Direttiva), che mira a implementare nell'Unione il sistema di regole sviluppato nell'ambito del Secondo Pilastro tenendo conto delle specificità del diritto dell'UE e del mercato unico. Poiché attua una strategia già concordata a livello internazionale per garantire una tassazione effettiva minima dei grandi gruppi multinazionali, la progettazione della Direttiva è stata fortemente vincolata dagli esiti dei lavori sul Pillar 2. La Direttiva, infatti, ricalca sostanzialmente le *Model Rules* pubblicate dall'OCSE salvo introdurre alcune disposizioni necessarie a garantire la conformità delle nuove regole con i Trattati UE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Le principali differenze della Direttiva, rispetto alle *Model Rules*, consistono: i) nell'estendere la disciplina ai gruppi nazionali di imprese con fatturato globale almeno pari a 750 milioni di euro; ii) nell'assoggettare ad imposizione integrativa tutte le imprese localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, incluse le controllanti capogruppo che applicano l'imposta minima integrativa.

La Direttiva non incorpora il Commentario OCSE; tuttavia, al fine di assicurare la coerenza con le regole internazionali, sono stati inseriti dei Considerando per chiarire

che il Commentario alle regole OCSE nonché il quadro di riferimento per l'attuazione delle nuove regole saranno utilizzati come fonte illustrativa e di interpretazione nell'applicazione della Direttiva<sup>2</sup>.

La Direttiva è entrata in vigore il 23 dicembre 2022 ed il termine per il suo recepimento, da parte degli Stati membri, è fissato al più tardi entro il 31 dicembre 2023.

Al fine di ottemperare agli obblighi unionali, l'Italia ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto ad introdurre nel proprio ordinamento, entro la fine dell'anno corrente, la normativa sull'imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese.

L'approccio seguito nella stesura del testo, che è sottoposto a consultazione pubblica, risponde alle seguenti priorità:

- implementare una normativa strettamente aderente alla Direttiva;
- definire una struttura che recepisce le disposizioni unionali ma con rinvii ad una normativa secondaria per gli aspetti applicativi;
- utilizzare un linguaggio più aderente alla prassi legislativa italiana.

Con riferimento al primo profilo, si evidenzia come il *design* ed il contenuto del decreto legislativo siano allineati alla Direttiva. La finalità di tale scelta è quella di velocizzare il processo interno di recepimento normativo ed agevolare la fase di valutazione di conformità da parte dei competenti organi unionali.

Il testo normativo, composto da 52 articoli suddivisi in nove Capi, esordisce con la previsione di una imposizione integrativa (la c.d. *Top-Up Tax*) che risponde all'esigenza avvertita, a livello internazionale, di individuare i grandi gruppi di imprese che non scontano un livello minimo di imposizione nei vari Paesi in cui operano e in cui producono reddito. L'imposizione integrativa in Italia si articola e viene prelevata attraverso tre diverse imposte: la *IIR* che prende il nome di "imposta minima integrativa"; la *UTPR* che prende il nome di "imposta minima suppletiva" e la *QDMTT* nominata "imposta minima nazionale". Lo schema di decreto si chiude stabilendo la decorrenza delle nuove disposizioni. Come consentito dalla stessa Direttiva, per rendere lo schema di decreto legislativo più uniforme e coerente con le regole adottate a livello internazionale, sono state inserite nel testo alcune precisazioni fornite dall'OCSE nel Commentario alle *Model Rules* e nelle Guide amministrative emanate nell'ambito del c.d. pacchetto "*Implementation Framework*"<sup>3</sup>.

In considerazione della seconda priorità perseguita, volta a non rendere il testo eccessivamente articolato e complesso, gli ulteriori chiarimenti ed integrazioni dell'OCSE, unitamente agli aspetti tecnico-applicativi del sistema impositivo, sono rinviati ad una autonoma e successiva normativa di dettaglio. Una normativa che

---

<sup>2</sup> Cfr. Considerando 6, 11 e 24 della Direttiva.

<sup>3</sup> Al fine di risolvere alcuni aspetti critici e garantire un'attuazione più coordinata possibile delle regole GloBE, l'OCSE e il G20 stanno proseguendo i lavori tecnici nel cosiddetto *Implementation Framework*, («Global Anti-Base Erosion Rules», norme antierosione della base imponibile a livello mondiale). Nel mese di dicembre del 2022 è stata pubblicata la prima parte del cosiddetto pacchetto «*Implementation Framework*»; la seconda parte è stata divulgata a febbraio, una terza parte a luglio 2023 ed altre saranno pubblicate in futuro.

assicura maggiore flessibilità al sistema e consente di recepire più velocemente il susseguirsi degli aggiornamenti apportati alla disciplina dal contesto sovranazionale. Si evidenzia, al riguardo, la previsione di carattere generale recata nell'articolo 2, in cui si stabilisce che le disposizioni attuative del decreto legislativo in esame saranno adottate dal Ministro dell'economia e delle finanze per tener conto dei chiarimenti contenuti nel Commentario OCSE, delle Guide Amministrative e del loro aggiornamento. Analogamente sono demandati ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i criteri (c.d. *Safe Harbour*) previsti nell'articolo 32 dello schema di decreto legislativo volti a semplificare l'applicazione del nuovo regime impositivo, così come gli aspetti di dettaglio collegati agli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 44 e all'articolo 46.

L'ultima priorità seguita nella stesura del testo consiste nella scelta di trasporre le nuove regole internazionali nello schema di decreto legislativo in modo più coerente possibile con la prassi legislativa italiana, evitando termini anglosassoni, acronimi, formule e tabelle. Questo approccio non altera in alcun modo il meccanismo impositivo concordato a livello internazionale, posto che le formule sono sostituite da concetti e le definizioni dei termini utilizzati nello schema di decreto legislativo identificano esattamente i corrispondenti termini della Direttiva e delle *Model Rules*. A titolo esemplificativo, la parola "*constituent entity*" è stata "tradotta" nel testo con la parola "*impresa*" che, ai fini della normativa in esame, identifica: "*a) qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; e b) qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a)*"<sup>4</sup>. Per facilitare la lettura dello schema di decreto legislativo sono state provvisoriamente evidenziate nel testo, in rosso ed in parentesi quadre, le corrispondenti definizioni in lingua inglese utilizzate nelle regole GloBE; tali evidenziazioni sono destinate ad essere eliminate nella stesura definitiva della norma.

Infine, per completezza, si segnalano i seguenti elementi che caratterizzano il recepimento interno delle disposizioni unionali:

- i) i Considerando 6, 11, 22 e 24 della Direttiva evidenziano la necessità, in ambito unionale, di attuare la nuova disciplina in stretta aderenza alle corrispondenti regole OCSE e di utilizzare i chiarimenti forniti dall'Organizzazione internazionale nel relativo Commentario e nei successivi documenti del *GloBE Implementation Framework* come fonte illustrativa e di interpretazione nell'applicazione della Direttiva. L'articolo 2 dello schema di decreto richiama espressamente le suddette fonti internazionali per garantire un'interpretazione coerente e comune delle Regole GloBE. Ciò al fine di fornire certezza ai gruppi multinazionali e nazionali di imprese e facilitare il conseguimento di risultati coordinati e trasparenti nell'applicazione dell'imposizione minima globale;
- ii) l'articolo 11 della Direttiva, al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare delle imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione

---

<sup>4</sup> La definizione di "impresa" è contenuta nell'allegato A, numero 30) dello schema di decreto legislativo e rispecchia la definizione di "*constituent entity*" contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, numero 2) della Direttiva.

localizzate sul territorio di ciascuno di essi, lascia loro la facoltà di applicare un'imposta minima nazionale qualificata nei rispettivi ordinamenti. Per essere considerata "qualificata" l'imposta minima nazionale deve rispondere a precise condizioni stabilite nelle regole GloBE. L'Italia ha scelto di esercitare tale facoltà e di applicare un'imposta minima nazionale alle imprese italiane, appartenenti a grandi gruppi, che scontano una bassa imposizione. L'imposta minima nazionale è disciplinata nell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo ed è concepita in modo da soddisfare le condizioni (indicate nei recenti chiarimenti forniti dall'OCSE<sup>5</sup>) per essere considerata "qualificata" e per avvalersi della regola "porti sicuri" (*Safe Harbour*)<sup>6</sup>. Il testo oggetto di consultazione pubblica prevede che l'imposta minima nazionale si applichi alle imprese italiane di gruppi multinazionali e nazionali, indipendentemente dalla quota partecipativa detenuta in tali imprese, alle entità a controllo congiunto (JV) e alle imprese partecipate in misura minoritaria (MOCE) e sia calcolata su una base imponibile ridotta per tener conto del reddito basato sulla sostanza (SBIE). L'imposta minima nazionale si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

- iii) analogamente alle *Model Rules*, l'articolo 12 della Direttiva stabilisce che l'imposizione integrativa, da prelevare attraverso il meccanismo dell'UTPR, possa assumere, alternativamente, la forma di un'imposta integrativa dovuta dalle imprese localizzate in un Paese membro oppure la forma di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali imprese. La deduzione dal reddito imponibile deve essere negata in misura necessaria a generare un debito d'imposta pari all'importo dell'imposizione integrativa assegnata, secondo le regole dell'UTPR, a tale Stato membro. Nello schema di decreto legislativo, è stata scelta la prima modalità di prelievo prevista nella Direttiva ossia attraverso il versamento di un'autonoma imposta che prende il nome di imposta minima suppletiva che ha le sue regole di versamento e dichiarazione indipendenti dall'imposta sul reddito dovuta in Italia dalle imprese del gruppo;
- iv) oltre agli obblighi informativi disciplinati nell'articolo 44 della Direttiva, lo schema di decreto legislativo prevede, a regime, che sia presentata una apposita dichiarazione fiscale annuale, riguardante l'imposizione integrativa dovuta in Italia, e sia versata la relativa imposta con tempistica ancora da definire. Termini più ampi saranno previsti con riferimento all'esercizio transitorio;
- v) ai sensi dell'articolo 46 della Direttiva, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne la

---

<sup>5</sup> v. OCSE (2023), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-BASE Erosion Model Rules (Pillar Two)*, July 2023, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris.

<sup>6</sup> L'*Inclusive Framework* ha stabilito delle regole di semplificazione per i Paesi che soddisfano determinati standard. In particolare, se l'imposta minima nazionale è implementata nell'ordinamento di un Paese in modo da rispettare i criteri fissati dall'OCSE, l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione a tale Paese sarà considerata pari a zero senza necessità di effettuare alcun conteggio.

corretta applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di dare attuazione alla citata disposizione unionale, lo schema di decreto legislativo assicura il presidio sulle imposte in esame da dichiarare e versare attraverso il richiamo al sistema sanzionatorio previsto in materia di imposte sul reddito. Le sanzioni pecuniarie amministrative fissate, invece, per le violazioni riguardanti la comunicazione dei dati rilevanti (GIR o *Global Information Return*), trattandosi di un obbligo informativo, sono definite in misura analoga a quelle adottate per il CBCR ma rese più gravose in caso di omessa o tardiva presentazione dei dati richiesti in quanto quest'ultimi, a differenza del CBCR, costituiscono elementi essenziali per calcolare e verificare l'imposizione integrativa dovuta nei singoli Paesi in cui i gruppi operano. Sono previste, infine, sanzioni più lievi per le violazioni commesse nella prima fase di applicazione delle nuove regole;

- vi) in base allo schema di decreto legislativo, tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento dell'imposta minima nazionale e dell'imposta minima suppletiva. A tal fine, è lasciata la facoltà al gruppo multinazionale o nazionale di individuare l'impresa localizzata in Italia quale responsabile per il versamento dell'imposta, stabilendo la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate in Italia. Viene altresì stabilito che non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a fronte del riaddebito delle citate imposte effettuato tra le imprese, le entità a controllo congiunto e le imprese partecipate in misura minoritaria;
- vii) l'Italia non soddisfa le condizioni indicate nell'articolo 50 della Direttiva che consente agli Stati membri, in cui sono localizzate non più di dodici controllanti capogruppo di gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva, di scegliere di non applicare l'IIR (*rectius* l'imposta minima integrativa) e l'UTPR (*rectius* imposta minima suppletiva) per sei esercizi consecutivi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023. Conseguentemente il citato articolo 50 è stato inserito nel corpo del decreto legislativo solo per disciplinare le ipotesi di imprese italiane con controllanti capogruppo localizzate in Stati membri che hanno scelto di avvalersi di tale differimento di imposizione.

#### **4. Relazione illustrativa**

Il **Capo I** (articoli da 1 a 5) è dedicato alle disposizioni generali. Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l'approccio comune condiviso in sede OCSE e ripreso in sede unionale, seppur con modifiche per assicurare la compatibilità con il diritto dell'Unione, è disposta una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale. Le nuove regole troveranno applicazione nei confronti delle imprese facenti parte di gruppi



multinazionali o nazionali che soddisfano le soglie di ricavi consolidati di 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti l'esercizio considerato. Le soglie fissate sono coerenti con quella prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione Paese per Paese della direttiva 2011/16/UE del Consiglio introdotte dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio. Disposizioni specifiche, contenute nel Capo VI, sono dettate per la determinazione delle soglie dei ricavi consolidati in caso di fusioni e scissioni. Oltre alla previsione di esclusione dall'ambito applicativo delle nuove regole di alcune categorie di soggetti in virtù del loro *status* o delle peculiari finalità che perseguono, il Capo I rinvia ad un allegato A per la lista di definizioni previste dalla Direttiva. Tali elementi sono completati dai criteri per stabilire, ai fini dell'applicazione dell'imposizione integrativa, la localizzazione delle imprese del gruppo (e dell'entità a controllo congiunto).

Il **Capo II** (articoli da 6 a 14) delinea i meccanismi di funzionamento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva. L'imposta minima integrativa è l'imposta dovuta da un'impresa capogruppo in relazione alle imprese del gruppo che scontano una bassa imposizione. Il meccanismo impositivo è imperniato su un approccio che può essere definito "dall'alto verso il basso" (c.d. *top-down*) in quanto assegna la priorità nell'applicazione dell'imposta minima integrativa all'impresa collocata in posizione più alta nella catena partecipativa. In base a questo approccio, un'entità partecipante intermedia non applica l'imposta minima integrativa se e nella misura in cui l'entità controllante capogruppo, o altra partecipante intermedia con partecipazione di controllo, che si trova più in alto nella catena è soggetta a un'imposta minima integrativa o ad un'analogo imposta di un altro Paese (purché tale imposta sia da considerare "qualificata" sulla base delle regole OCSE riprese dalla Direttiva). Il sistema, tuttavia, prevede una deroga a questo approccio in presenza di una entità partecipante parzialmente posseduta ossia un'impresa del gruppo partecipata per oltre il 20 per cento da soggetti esterni al gruppo. La partecipante parzialmente posseduta ha, infatti, l'obbligo di applicare l'imposizione integrativa, nei limiti della quota di imposizione ad essa attribuibile in base al criterio partecipativo, anche quando la controllante capogruppo, o altra partecipante, applichi le nuove regole. Qualora la partecipante parzialmente posseduta sia, a sua volta, interamente partecipata da un'altra partecipante parzialmente posseduta, l'imposizione integrativa è applicata solo dalla seconda. Al fine di evitare duplicazioni d'imposta, è previsto un meccanismo di compensazione (c.d. *offset*) che consente alla controllante di livello più elevato di ridurre l'imposizione integrativa altrimenti dovuta in relazione alla sua partecipazione indiretta nell'impresa a bassa imposizione se e nella misura in cui tale imposta sia applicata da un'altra entità partecipante di livello inferiore. L'imposta minima suppletiva svolge una delicata funzione di salvaguardia del sistema (regola di *backstop*), applicandosi solo in circostanze specifiche in cui l'imposizione integrativa non viene prelevata attraverso l'imposta minima integrativa. L'applicazione del secondo meccanismo impositivo comporterà un onere fiscale aggiuntivo alle imprese di un gruppo multinazionale che nel nostro Paese sarà prelevato attraverso l'imposta minima suppletiva. Nel Capo II sono illustrate anche le regole da seguire per il calcolo dell'importo dell'imposta minima suppletiva che sorge in relazione a ciascun Paese in cui sono presenti imprese del gruppo assoggettate ad

una bassa imposizione nonché il meccanismo utilizzato per attribuire l'importo dell'imposta minima suppletiva al Paese titolato a riscuoterla. Le chiavi di allocazione dell'imposta minima suppletiva sono costituite dal numero dei dipendenti impiegati e dal valore contabile netto dei beni tangibili. Una disposizione specifica è dedicata all'istituzione dell'imposta minima nazionale che è dovuta e versata dalle imprese di gruppi multinazionali o nazionali localizzate in Italia, calcolata in stretta aderenza alle regole previste per l'imposta minima integrativa.

Il **Capo III** (articoli da 15 a 19) detta le regole per il calcolo del reddito o della perdita rilevante di ciascuna impresa del gruppo. Il punto di partenza per questo calcolo è costituito dall'utile o dalla perdita netta contabile dell'impresa, determinata ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio della controllante capogruppo, senza considerare le rettifiche da consolidamento relative alle operazioni infragruppo. Fare riferimento all'utile o alla perdita netta contabile ha il pregio di adottare una misura uniforme del reddito in tutti i Paesi tenuti ad adottare le nuove regole. Inoltre, poiché tale misura si basa su informazioni già utilizzate nella preparazione del bilancio consolidato, riduce i costi di *compliance* del gruppo multinazionale o nazionale. Per tenere conto di alcune differenze permanenti tra il suddetto risultato contabile e la base imponibile rilevante ai fini dell'imposizione integrativa, le regole prevedono alcuni aggiustamenti per ottenere il reddito o la perdita rilevante dell'impresa. Il Capo III disciplina, inoltre, il meccanismo per l'allocazione del reddito sia tra la casa madre e la stabile organizzazione, sia tra un'entità trasparente, le sue eventuali stabili organizzazioni e i suoi proprietari. Dall'imposizione integrativa sono esclusi i redditi derivanti dal trasporto marittimo internazionale e i redditi derivanti dalle attività a questo accessorie.

Nel **Capo IV** (articoli da 20 a 25) è disciplinato il meccanismo per determinare l'importo delle imposte rilevanti di ciascuna impresa del gruppo. Il calcolo delle imposte rilevanti avviene in più fasi: la prima fase prende in considerazione le imposte correnti dell'impresa, calcolate in relazione ad un esercizio, le quali sono soggette a rettifiche; in un secondo momento, lo stesso procedimento viene effettuato sulla fiscalità differita. La somma algebrica di questi due elementi rappresenta il valore delle imposte rilevanti da considerare ai fini del calcolo della tassazione effettiva. Questo approccio riduce anche i costi di *compliance* perché le imprese possono attingere alle informazioni e ai sistemi contabili che il gruppo multinazionale o nazionale già utilizza per altre finalità. Il Capo IV reca disposizioni volte a garantire che alcune imposte principalmente transfrontaliere (come le imposte prelevate in base a regimi fiscali interni sulle *Controlled Foreign Company (CFC)*) siano adeguatamente attribuite al Paese in cui il reddito è generato e disposizioni volte a gestire gli aggiustamenti fiscali che intervengono successivamente rispetto alla presentazione della comunicazione rilevante ai fini dell'imposizione integrativa.

Il **Capo V** (articoli da 26 a 32) illustra la modalità da seguire per determinare l'importo dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa del gruppo multinazionale o nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione. In primo luogo, le regole prevedono di aggregare sia il reddito o la perdita, sia le imposte rilevanti rettificate

di tutte le imprese del gruppo situate nel medesimo Paese per determinare l'aliquota d'imposizione effettiva e la percentuale d'imposizione integrativa riferite a ciascun Paese. Se il Paese risulta essere a bassa imposizione, in quanto presenta un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore al 15 per cento, occorre applicare la percentuale d'imposizione integrativa (ossia la differenza tra l'aliquota minima d'imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva) ai profitti in eccesso prodotti in quel Paese. Al fine di determinare i profitti in eccesso, che costituiscono la base imponibile dell'imposizione integrativa da calcolare in relazione a ciascun Paese, occorre diminuire il reddito totale rilevante del Paese di un importo pari al reddito che il sistema permette di escludere in quanto derivante da un'attività economica sostanziale. La percentuale dell'imposizione integrativa viene quindi applicata a tale profitto in eccesso per calcolare l'imposizione integrativa riferita al Paese a bassa imposizione. La fase finale consiste nell'allocare l'imposizione integrativa così determinata alle imprese localizzate nel Paese a bassa imposizione. Si applicano regole speciali per le imprese partecipate in misura minoritaria. Il Capo V prevede, inoltre, un'esclusione *de minimis* per le imprese di gruppi multinazionali o nazionali situate nella stessa giurisdizione quando i loro ricavi e redditi aggregati non superano determinate soglie. Tali gruppi non dovranno, pertanto, versare un'imposta integrativa anche se l'aliquota d'imposizione effettiva fosse inferiore all'aliquota minima d'imposta. La disposizione sui regimi di semplificazione nell'applicazione delle nuove regole rinvia, invece, ad appositi Accordi internazionali qualificati consistenti in un insieme di norme e condizioni cui tutti gli Stati membri devono aderire. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza, il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione integrativa deve essere effettuato, in relazione ad un Paese, trattando tale sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto.

Le conseguenze di un trasferimento di una parte o di tutte le partecipazioni di controllo, o di un trasferimento di attività e passività, di un'entità target sono affrontate attraverso una serie di disposizioni nel Capo VI (articoli da 33 a 37). Come già anticipato, regole specifiche sono dettate per la determinazione della soglia dei ricavi consolidati in caso di fusione o scissione che ha interessato uno o più gruppi multinazionali o nazionali di imprese. Esse prevedono, inoltre, la ripartizione del reddito rilevante e delle imposte rilevanti dell'entità target e del valore delle imposte anticipate e delle imposte differite tra il gruppo venditore e il gruppo acquirente, nonché la determinazione della base imponibile delle attività e delle passività dell'entità target. Il Capo VI include anche i criteri per il calcolo dell'imposizione integrativa attribuita alla partecipante diretta o indiretta di una entità a controllo congiunto (JV) e regole speciali per i gruppi multinazionali con più controllanti capogruppo.

Le disposizioni del **Capo VII** (articoli da 38 a 43) sono volte ad assicurare un idoneo coordinamento tra alcuni regimi fiscali interni e le nuove regole sull'imposizione integrativa. Si ricordano le disposizioni riguardanti la riduzione del reddito rilevante delle imprese capogruppo che sono entità fiscalmente trasparenti o soggette al regime fiscale dei dividendi deducibili. Quest'ultimo regime fiscale, previsto in alcuni Paesi, è finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul reddito in capo ai

soci di una entità, attraverso la deduzione degli utili ad essi distribuiti dalla base imponibile dell'entità. A tale regime è assimilato il regime fiscale che esenta il reddito di alcune tipologie di cooperative. Affinché il reddito della controllante capogruppo sia attribuito al socio, quest'ultimo deve risultare assoggettato ad imposizione con una aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta. È stabilito, inoltre, che l'aliquota d'imposizione effettiva di una entità d'investimento controllata, diversa da un'entità fiscalmente trasparente, sia calcolata separatamente rispetto all'aliquota d'imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa è localizzata. Quest'ultima disposizione non si applica in caso di esercizio delle opzioni consistenti nella possibilità di trattare un'entità di investimento come un'entità fiscalmente trasparente o nell'applicare all'entità di investimento il regime della distribuzione imponibile.

Gli adempimenti relativi all'applicazione delle nuove regole sono trattati nel **Capo VIII** (articoli da 44 a 46). Poiché l'imposizione minima globale dovrà essere applicata a livello mondiale, il sistema è imperniato sull'obbligo, in capo ai gruppi rientranti nell'ambito applicativo delle nuove regole, di presentare all'amministrazione finanziaria una apposita comunicazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il computo dell'imposizione integrativa in relazione a tutte le imprese del gruppo. Tali dati saranno scambiati tra le amministrazioni fiscali dei Paesi interessati. Con specifico riferimento alle imprese italiane di gruppi multinazionali o nazionali, lo schema di decreto stabilisce che la comunicazione rilevante sarà presentata all'amministrazione fiscale italiana da ciascuna di esse oppure da un'impresa designata localizzata in Italia. In alternativa, è consentita la possibilità che la comunicazione rilevante sia presentata all'amministrazione fiscale di un Paese estero in cui è localizzata la controllante capogruppo o altra impresa designata purché si tratti di un Paese che, per l'esercizio di riferimento, abbia in essere un Accordo qualificato tra autorità competenti con lo Stato italiano. Il termine "Accordo qualificato tra autorità competenti" identifica un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o più autorità fiscali al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni relative alle comunicazioni rilevanti. Inoltre, come richiesto dalla Direttiva, per assicurare la corretta applicazione delle norme sono stabilite sanzioni nei confronti delle imprese che non rispettano gli obblighi informativi riguardanti i dati sull'imposizione integrativa o gli obblighi di versamento della relativa imposta. Oltre agli obblighi informativi è previsto, per le imprese italiane, l'obbligo di presentare all'amministrazione fiscale italiana una dichiarazione fiscale riguardante l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale da esse dovuta e versati i relativi importi entro i termini ancora da definire. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni della riscossione dell'imposta nonché del contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sul reddito.

Il **Capo IX** (articoli da 47 a 52) reca le disposizioni transitorie e finali. Il sistema provvede ad eliminare le possibili distorsioni derivanti dall'esistenza della fiscalità differita esistente, e delle perdite sorte, prima dell'applicazione delle nuove regole da parte dei gruppi multinazionali o nazionali. Derogando ai termini ordinari, in relazione all'esercizio transitorio, viene stabilito che la comunicazione rilevante e le

altre comunicazioni previste nel decreto siano presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio stesso. Per “esercizio transitorio” s’intende, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della Direttiva negli Stati membri europei ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Paesi terzi. Di particolare rilievo è la disposizione riguardante la fase iniziale in cui i gruppi multinazionali o nazionali di imprese sono esclusi dall’applicazione sia dell’imposta minima integrativa, sia dell’imposta minima suppletiva. Per i gruppi multinazionali la fase iniziale è individuata nei primi cinque anni in cui questi svolgono un’attività internazionale; per i gruppi nazionali che, per definizione, non svolgono attività internazionale attraverso imprese localizzate in altri Paesi, la fase iniziale coincide con i primi cinque anni a decorrere dall’inizio dell’esercizio in cui il gruppo rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo. È previsto anche un decremento progressivo delle aliquote relative alle esclusioni del reddito rilevante basato sulle spese salariali e sulle immobilizzazioni materiali in un periodo decennale, dal 2023 al 2032, in modo da assicurare un migliore processo di transizione verso il nuovo sistema impositivo. Le suddette aliquote sono indicate nell’Allegato “B” dello schema di decreto. Infine, conformemente a quanto previsto nella Direttiva, viene stabilita la decorrenza in Italia delle nuove regole a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ad eccezione delle disposizioni del decreto legislativo riguardanti l’applicazione dell’imposta minima suppletiva che troveranno applicazione a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Due Allegati completano lo schema di decreto legislativo: i) l’**Allegato A** contiene una lista di definizioni, riprese dalla Direttiva ed indispensabili per la comprensione della nuova disciplina impositiva, che rappresentano gli elementi essenziali del *design* dell’intero sistema, posti a presidio del suo corretto ed uniforme funzionamento a livello internazionale; ii) l’**Allegato B** contiene, invece, le aliquote decrescenti applicabili nel decennio 2023-2032 per ridurre la base imponibile nel caso di svolgimento di un’attività economica sostanziale (SBIE).